



N. 3/08 R.G. Assise

N. 10/09 Reg. C.C.

### CORTE DI ASSISE DI LECCE

La Corte di Assise, riunita in camera di consiglio nelle seguenti persone:

Dott. Giacomo Conte	Presidente
Dott. Anna Paola Capano	Giudice
Sig.ra Rita Patrizia Mariano	Giudice popolare
Sig. Luigi Verardo	Giudice popolare
Sig. Cosimo Antonio Dell'Anna	Giudice popolare
Sig. Donato Carbone	Giudice popolare
Sig.ra Antonella Matteo	Giudice popolare
Sig.ra Adriana Ancora	Giudice popolare

vista l'istanza presentata il 2/4/2009 nell'interesse di ~~██████████~~ nata il ~~██████████~~ per la revoca della misura coercitiva degli arresti domiciliari a cui ella è sottoposta nel processo n. 3/08 R.G. Assise;

sentito il Pubblico Ministero, che oggi 7/4/2009 (oltre il termine di due giorni previsto dall'art. 299, comma 4 bis, c.p.p.) ha espresso parere contrario e vi ha aggiunto l'autonoma richiesta di sostituire la misura in corso con quella della custodia cautelare in carcere;

osserva:

Nel suddetto processo ~~██████████~~ è imputata di omicidio aggravato ed è stata condannata in primo grado all'ergastolo con sentenza del 12/2/2009 in attesa del deposito della motivazione. Nel corso del giudizio l'originaria misura della custodia in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari con ordinanza di questa Corte di Assise (in diversa composizione) del 10-12/7/2008.

Deve ora essere esaminata per prima la richiesta del Pubblico Ministero, fondata sull'art. 2 D.L. 23/2/2009 n. 11, che ha aggiunto l'omicidio all'elenco dei reati per i quali l'art. 275, comma 3, c.p.p. prevede la custodia in carcere come obbligatoria in presenza di gravi indizi di colpevolezza e in assenza di elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Se questo regime fosse stato in vigore il 10/7/2008 l'ordinanza in tale data non avrebbe potuto essere pronunciata e sarebbero state presenti le sole alternative della custodia in carcere e della piena libertà. Quel provvedimento non è stato appellato e, dunque, su di esso

si è formato il cosiddetto giudicato cautelare, che, di per sé, può essere superato solo in base a fatti sopravvenuti o non conosciuti in precedenza (v., in particolare, Cass. sez. un. 21/7/1993 n. 14, Dell'Omo; sez. un. 28/7/1994 n. 11, Buffa; sez. 6<sup>a</sup> 20/5/1997 n. 1751, Agati).

Gli atti processuali, tra i quali rientrano indubbiamente i provvedimenti sulla libertà personale dell'imputato, sono regolati dalla legge in vigore nel tempo in cui sono compiuti, quindi l'ordinanza del 10-12/7/2008 è stata e rimane pienamente legittima. I suoi effetti attuali sono in contrasto con la disciplina introdotta dal D.L. n. 11/2009, ma, per altro verso, derivano da un giudicato, pertanto non possono essere modificati in danno dell'imputata per il solo fatto dell'emanazione di una norma più restrittiva e quest'ultima dovrebbe essere applicata soltanto se oggi fosse richiesto il passaggio di [REDACTED] dalla piena libertà alla custodia cautelare (in senso contrario, per l'innovazione legislativa, analoga all'attuale, introdotta dall'art. 1 D.L. 9/9/1991 n. 292, si è pronunciata Cass. sez. un. 18/4/1992 n. 8, Di Marco, ma il percorso interpretativo qui seguito sembra conforme a Cass. sez. un. 28/10/1991 n. 20, Alleruzzo, nonché a Cass. sez. 2<sup>a</sup> 23/11/1995 n. 4479, Greco, sulla riduzione dei casi di obbligatorietà della custodia in carcere introdotta dalla legge 8/8/1995 n. 332).

In tal senso va inteso qui il significato dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette preleggi), secondo cui la legge dispone solo per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, mentre in materia penale il principio della non retroattività in danno dell'imputato è stabilito dall'art. 25, 2° comma, della Costituzione con un contenuto profondo che va oltre le sole norme incriminatrici.

In conclusione, la custodia cautelare di [REDACTED] deve rimanere regolata dalla legge in vigore nel tempo in cui ha assunto l'attuale configurazione.

Rispetto al quadro, alquanto particolare e complesso, delle esigenze cautelari analizzato nell'ordinanza del 10-12/7/2008 in relazione all'ordinanza custodiale originaria, risultano oggi intervenuti due soli nuovi elementi concreti, che sono la conclusione dell'istruzione dibattimentale e la condanna non definitiva all'ergastolo. Il primo avrebbe fatto venir meno la necessità di evitare che l'imputata avvicinasse i testimoni, ma occorre considerare la possibilità che la Corte di Assise di Appello decida di risentire alcuni di questi ultimi o di sentirne altri, disponendo la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; il secondo ha indubbiamente accresciuto nell'imputata la tentazione di rendersi irreperibile, ma non può, da solo, determinare un concreto pericolo di fuga secondo l'art. 275, comma 1 bis, c.p.p. in considerazione del preminente interesse dell'imputata ad incontrare la figlia che è stato individuato, in modo specifico, nella suddetta ordinanza del luglio del 2008. Questi due elementi si compensano reciprocamente e ne risulta sostanzialmente invariata la consistenza

complessiva delle esigenze cautelari, che comprendono pure il pericolo di altri delitti indicato dall'art. 274, lett. c), c.p.p.

P.Q.M.

la Corte di Assise respinge l'istanza nell'interesse di [redacted] e la richiesta del Pubblico Ministero sopra indicate.

Così deciso in Lecce il 7/4/2009

Il Presidente estensore

Depositata in Cancelleria il 9/4/2009

Deposita oggi 9.4.2009

IL CANCELLIERE GI  
Isabella CAROLI

## CORTE DI ASSISE DI LECCE

p.c.c. all'originale per un copy e:

- 1) P.M. Sede
- 2) ~~Procuratore~~ M. [redacted] a Nourken (CH) detenuta nelle carceri di Taurisano Piazza PIETRALATAI n. 6
- 3) Avv. Pasquale Corleto difensore di fiducia di [redacted]
- 4) Avv. Silvio Conola difensore di fiducia di [redacted]

Lecce, 09.04.09

IL CANCELLIERE C 15  
(Anna Paperi)